

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 19a Zona ambientale

¹ Il segnale «Zona ambientale» (2.59.7) designa le aree in cui è vietata la circolazione o il parcheggio di veicoli a motore che superano determinati valori d'emissione.

² I veicoli a motore possono circolare o essere parcheggiati in una zona ambientale soltanto se muniti di un contrassegno ambientale. Sul cartello della zona ambientale devono essere raffigurati i contrassegni che autorizzano l'accesso alla zona. L'assegnazione dei contrassegni è disciplinata nell'ordinanza del... ² sul contrassegno ambientale.

³ Il segnale «Zona ambientale» non vale per:

- a. autoveicoli di lavoro, carri con motore, monoassi e ciclomotori;
- b. veicoli di pronto intervento impegnati in corse di servizio urgenti e spostamenti direttamente connessi a queste corse;
- c. veicoli dell'esercito con le targhe di cui all'articolo 82 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 27 ottobre 1976³ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli;
- d. veicoli con targhe che portano il segno «CD», «CC» o «AT»;
- e. veicoli impiegati durante le corse per l'esame di conducente;
- f. veicoli impiegati durante le corse per i controlli ufficiali dei veicoli;
- g. veicoli per i quali la Confederazione ha accordato una concessione o un'autorizzazione in virtù della legge del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori.

⁴ Se necessario e opportuno, le autorità esecutive possono autorizzare altre eccezioni, da riportare in un cartello complementare.

¹ RS 741.21
² RS ...
³ RS 741.51
⁴ RS 745.1

Art. 108a Istituzione e forma delle zone ambientali

¹ L'istituzione di una zona ambientale è ammessa se prevista in un piano di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici secondo l'articolo 44a della legge del 7 ottobre 1983⁵ sulla protezione dell'ambiente.


² I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona ambientale devono essere chiaramente riconoscibili.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:



2.59.7 Zona ambientale
(Esempio) (art. 19a)



2.59.8 Fine della zona ambientale
(Esempio) (art. 2a)

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 814.01

